

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1186)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1960

Modifica all'articolo 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera.

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera deve essere fissato entro il 31 gennaio di ogni anno per la campagna successiva con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali, le quali, ove non siano state concordate entro il 31 dicembre dalle competenti Associazioni di categoria, vengono determinate — in base all'articolo 3 della stessa legge — con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

È concesso perciò un solo mese di tempo per la formazione del detto decreto ministeriale e per la successiva determinazione del prezzo delle barbabietole; ma tale periodo risulta del tutto insufficiente, come si è potuto sperimentare proprio in questo primo anno di applicazione della legge, in cui, essendo appunto mancato l'accordo fra la

Associazione nazionale dei bieticoltori e la Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, si sono dovute fissare col decreto ministeriale le dette clausole contrattuali (decreto ministeriale 26 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio - supplemento ordinario), previa laboriosa rilevazione dei necessari elementi tecnici ed economici, senza poter adottare nel termine indicato il provvedimento relativo al prezzo che, a sua volta, richiede complesse indagini di merito, oltre ai prescritti adempimenti procedurali.

Per tali motivi appare indispensabile modificare il citato articolo 2, prolungando convenientemente l'intervallo di tempo entro il quale l'Amministrazione deve stabilire il prezzo delle barbabietole, ed, a tal fine, è stato predisposto il presente disegno di legge, che stabilisce al 31 marzo il termine per l'emanazione del relativo provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera è stabilito, entro il 31 marzo di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche per la campagna bieticola 1960.